

DETERMINAZIONE n. 119 del 11 luglio 2019

Struttura proponente: Area Servizio Gestione Rifiuti – Presidio Gestione rifiuti urbani Romagna

Oggetto: Esito verifica di congruità dell'offerta e proposta di aggiudicazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 97, c. 3 e 32 del D.Lgs. n. 50/2016. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Ravenna e Cesena – CIG: 72590082E7

IL DIRIGENTE

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm., che detta le norme relative alla regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito denominata "Agenzia"), che esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale regionale;
- lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione dell'organigramma e del funzionigramma dell'Agenzia;
- la determinazione n. 86 del 31 maggio 2018 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha rinnovato allo scrivente l'incarico di dirigente dell'Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani;

premesse che:

- con Deliberazione n. 2/2013 il Consiglio Locale di Ravenna individuava quale bacino di affidamento del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani quello corrispondente all'intero territorio della provincia di Ravenna;
- con Deliberazione n. 3/2013 il Consiglio Locale di Ravenna proponeva al Consiglio d'Ambito, per il bacino ravennate, la modalità di affidamento a terzi mediante procedura di gara;
- con Deliberazione n. 5/2015 il Consiglio Locale di Forlì-Cesena individuava il bacino di affidamento corrispondente al cd. distretto cesenate (Sotto-bacino 1) comprendente i Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Premilcuore, Roncofreddo, S. Mauro Pascoli, S. Sofia, Sarsina, Savignano sul R., Sogliano al R., Verghereto ed aggregato con il bacino della provincia di Ravenna e proponeva al Consiglio d'Ambito di affidare in concessione a terzi il servizio gestione rifiuti previa procedura di gara nel bacino territoriale di Ravenna e Cesena;
- con determina del Direttore di Atersir n. 154 del 30 ottobre 2017 l'Ing. Stefano Rubboli è stato nominato Responsabile del Procedimento della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- con Deliberazione del Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 81 del 31 ottobre 2017 sono stati approvati gli atti della procedura di gara aperta ai per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (di seguito denominati anche "Documentazione", "Documenti di gara"), comprensiva del Bando, dello schema di Contratto di Servizio, nonché degli ulteriori documenti menzionati nelle definizioni di cui alla lettera A dell'atto succitato;

- il bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Ravenna e Cesena – CIG: 72590082E7 è stato pubblicato in GU S : 2017/S 243-507945 il 19 dicembre 2017;
- la scelta del contraente è avvenuta tramite procedura aperta dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. dell'art. 95, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016;

richiamata integralmente la Determinazione del Direttore n. 105 del 2 luglio 2018 con la quale è stato nominato il seggio di gara per la procedura *de quo* che ha provveduto all'apertura della documentazione amministrativa in seduta pubblica, nonché ad effettuare le verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese circa l'effettivo possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo a tutti i concorrenti", al fine di concludere i controlli sulla documentazione amministrativa, per poi procedere a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice;

visti i verbali agli atti dell'Agenzia ove è descritto lo svolgimento delle attività svolte dal seggio di gara e dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P.) per le attività indicate al punto precedente ed in particolare:

- il verbale n. 1 del 5 luglio 2018 formulato dal RUP con la collaborazione del seggio di gara relativo all'apertura e valutazione della busta contenente la documentazione amministrativa prodotta dall'unico concorrente costituito in RTI da Hera S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente (capogruppo-mandataria) - Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa - Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa;
- i verbali n. 2 del 17 settembre 2018, n. 3 del 3 ottobre 2018, n. 4 del 11 ottobre 2018 e n. 5 del 15 novembre 2018 formulati dal R.U.P. con la collaborazione del seggio di gara relativi all'esito positivo delle verifiche avvenute tramite il portale AVCPass in ordine alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di gara;

richiamata integralmente la determinazione del Dirigente competente n. 161 del 22 ottobre 2018 adottata, a conclusione della fase di valutazione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e della verifica dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo ed economico-finanziario, con la quale è stata disposta l'ammissione dell'operatore economico costituito in RTI da Hera S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente (capogruppo-mandataria) - Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa - Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa alle successive fasi della procedura di gara;

richiamata la determina n. 172 del 15 novembre 2018 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di gara in oggetto nonché richiamati integralmente i riferimenti di legge e le motivazioni che sottendono alla predetta nomina;

preso atto dei seguenti verbali della Commissione giudicatrice:

- verbale n. 1 del 16 novembre 2018 per n. 2 sedute, una riservata di insediamento della Commissione e prime valutazioni e l'altra seduta pubblica per l'apertura dell'offerta tecnica;

- verbale n. 2 del 16 novembre 2018 inerente la seduta riservata della Commissione per la discussione degli aspetti organizzativi riferibili alle modalità di valutazione dell'offerta tecnica;
- verbali n. 3 del 19 dicembre 2018, n. 4 del 25 gennaio 2019, n. 5 del 19 febbraio 2019, rispettivamente per la seconda, terza e quarta seduta riservata nella quale la Commissione ha svolto la valutazione del contenuto dell'offerta tecnica, attribuiti i diversi punteggi ad ogni elemento dell'offerta tecnica in base ai criteri tecnici contenuti nella *lex specialis* e infine l'attribuzione del punteggio complessivo per l'offerta tecnica;
- verbale n. 6 del 28 febbraio 2019 per la quarta seduta pubblica della Commissione giudicatrice per l'apertura delle buste C e D contenenti l'offerta economica e i piani economici e individuazione graduatoria nella quale, più correttamente, è stato comunicato all'unico concorrente il punteggio ottenuto sull'offerta tecnica e sull'offerta economica, entrambi riparametrati; infine si è proceduto al calcolo della percentuale di ribasso sulla base dell'offerta economica presente dal concorrente che è risultato pari a 3,08%;
- verbali nn. 7 e 8, rispettivamente del 28 febbraio 2019 per la quinta seduta riservata e del 3 aprile 2019 per la sesta seduta riservata della Commissione durante le quali si è svolta la verifica di congruità dell'offerta ai fini della relativa attestazione ai sensi del punto 7 della lettera O del Bando di gara integrale e capitolato d'oneri;

dato atto che:

- il punteggio post riparametrazione complessivo conseguito è risultato superiore alla soglia di anomalia – pari a 56,00 per il Punteggio tecnico e 24,00 per il punteggio economico - determinata ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
- tuttavia la Commissione giudicatrice ha ritenuto non opportuno procedere alla verifica di anomalia in quanto presente un unico offerente;
- successivamente alla decisione di cui al punto precedente la Commissione ha ritenuto di procedere all'attestazione di congruità dell'offerta, conformemente al punto 7 della lettera O del Bando di gara integrale e capitolato d'oneri;
- a seguito dell'invio, con nota di cui al protocollo dell'Agenzia PG.AT n. 2803 del 24 aprile 2019, di tutti i verbali prodotti nell'ambito della valutazione dell'offerta tecnica, nonché della verifica della congruità, da parte della Commissione ai fini della relativa attestazione ai sensi del punto 7 della lettera O del Bando di gara, l'amministrazione, nell'ambito delle prerogative e della propria discrezionalità ai sensi dell'art. 97, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, per il tramite del R.U.P., con il supporto della struttura tecnica dell'Agenzia, ha disposto di procedere ad un'ulteriore valutazione della congruità della suddetta offerta;

vista la richiesta di giustificativi ex art. 97 D.Lgs n. 50/2016, per la verifica di congruità dell'offerta presentata, inoltrata a mezzo PEC (di cui al protocollo dell'Agenzia n. PG.AT/2019/0003584), nella quale si chiedeva in particolare all'operatore economico di fornire chiarimenti atti a dimostrare che l'offerta come costruita sia rispettosa delle disposizioni relative al rapporto di lavoro del personale impiegato nel contratto di concessione e l'affidamento in subappalto a terzi di modalità operative;

considerato che con nota pervenuta a mezzo PEC in data 12/06/19 (ns. protocollo n. PG.AT/2019/0003858), l'Operatore Economico costituito in RTI per il tramite della mandataria Hera S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente, ha trasmesso all'Agenzia la documentazione richiesta finalizzata a dimostrare la congruità della propria offerta; in particolare l'operatore economico ha prodotto una dichiarazione contenente giustificazioni relative alle voci che concorrono a formare l'importo offerto;

vista la relazione di verifica di congruità, in allegato alla presente proposta di aggiudicazione redatta con il supporto tecnico e operativo dei funzionari tecnici preposti appartenenti all'Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani, nella quale risultano accertati e condivisi gli elementi giustificativi prodotti dall'Operatore economico nella dichiarazione succitata;

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per ATERSIR;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di approvare la relazione relativa all'attività di verifica di congruità eseguita a seguito dei chiarimenti forniti dal RTI HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente, Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa. e Ciclat Trasporti Società Cooperativa, svolta ai sensi dell'art. 97, comma 6 ultimo capoverso, del D.Lgs. n. 50/2016, allegata al presente atto come parte integrante dello stesso;
2. di proporre all'organo competente l'aggiudicazione a favore del RTI costituito da Hera S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente - Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa - Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa, al fine di consentire la successiva approvazione dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di procedere all'aggiudicazione definitiva con successivo provvedimento solo a seguito dell'esito positivo delle verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara;

4. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Dirigente Area Gestione Rifiuti e
Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Stefano Rubboli

(firmato digitalmente)

Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Ravenna e Cesena – CIG: 72590082E7 - Valutazione di congruità dell'offerta presentata.

Relazione relativa all'attività di verifica di congruità eseguita a seguito dei chiarimenti forniti dal RTI HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente, Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. e Ciclat Trasporti Società Cooperativa con nota acquisita agli atti con prot. n. PG.AT/2019/0003858 del 12/06/2019.

In relazione alla procedura di cui all'oggetto, l'Agenzia ha svolto l'attività di verifica della congruità dell'offerta presentata dal RTI costituito da HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente, Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. e Ciclat Trasporti Società Cooperativa.

Nell'ambito di tale attività, si è ritenuto opportuno verificare la rispondenza dell'offerta presentata a quanto previsto nei Documenti di Gara, con particolare riferimento al disposto dei seguenti articoli:

- comma 2 dell'art. 26 - *Rapporto di lavoro del personale:*

“(...) 2. Il Gestore deve applicare al proprio personale dipendente il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (FISE – UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE)”.

- commi 2 e 3 dell'art Art. 36 - *Affidamento in subappalto a terzi di attività operative*

“(...)2. Il concessionario può svolgere l'attività di avvio al recupero delle frazioni differenziate di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 attraverso impianti propri o di società collegate o controllate, o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, ovvero attraverso subaffidamento ad operatori economici individuati a seguito di procedura competitiva. In ogni caso l'attività di avvio di una quota di rifiuti non inferiore al 30 % del quantitativo per tipologia delle frazioni di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006, raccolte separatamente, deve essere gestita in subaffidamento da un soggetto economico selezionato dal concessionario con procedura competitiva alla quale non possono partecipare le società controllate o collegate al concessionario del servizio pubblico o ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio.

3. In ogni caso, il valore complessivo annuale delle attività operative affidate a terzi ai sensi del comma 1 non può superare il limite del quarantacinque per cento (45%), come descritto all'art. 8. A tal fine, non sono computati gli affidamenti infra-gruppo, per tali intendendosi quelli nei confronti di imprese i cui conti annuali siano

consolidati con quelli del Gestore, ai sensi della normativa vigente. La sopraindicata percentuale comprende anche le quote di cui al precedente comma 2.”

Dall'esame del PEI dell'Offerta Economica è emerso che:

- nella parte riferita ai dati del personale impiegato nello svolgimento dei servizi oggetto di affidamento il documento riporta, per quanto attiene ai contratti di lavoro applicati, il riferimento a contratti differenti dal FISE – UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE previsto al citato comma 2 dell'art. 26 riportato, e segnatamente al contratto delle cooperative sociali;
- dallo stesso documento non risulta possibile stabilire con certezza la suddivisione delle attività oggetto di affidamento, tra quelle che saranno gestite dal concessionario in via diretta e quelle eventualmente affidate da quest'ultimo tramite subappalto.

Sulla base di tali considerazioni l'Agenzia, con nota prot. n. PG.AT/2019/0003584 del 31/05/2019, ha richiesto al RTI costituito da HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente, Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. e Ciclat Trasporti Società Cooperativa di fornire chiarimenti atti a dimostrare che l'offerta come costruita sia rispettosa delle disposizioni dei Documenti di Gara sopra richiamate e, in particolare di fornire tutte le informazioni necessarie a comprovare che le componenti di costo considerate dal RTI concorrente nella determinazione dell'offerta, con riferimento al costo del personale impiegato e della relativa contrattualistica, rispettino la previsione di applicazione, a tutto il personale dipendente del concessionario, del CCNL di settore (FISE – UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE).

Il RTI concorrente ha risposto con nota del 12/06/2019, acquisita agli atti dall'Agenzia con prot. n. PG.AT/2019/0003858 del 12/06/2019, specificando quanto segue:

- “a) le attività previste in sub appalto per l'annualità a regime rispettano ampiamente il limite imposto dal bando di gara (45%) attestandosi al 19% inclusa la quota di esternalizzazione delle attività di avvio al recupero delle frazioni a valore; nell'ambito della quota di sub appalto prevista sono incluse quote riservate al personale della cooperazione sociale per complessivi € 4.033.595;*
- b) con riferimento al contratto di lavoro applicato al personale dipendente del concessionario, si specifica che allo stesso è stato applicato il CCNL Utilitalia/ex Federambiente, inclusa la previsione dell' art. 8 B) commi 6 e 8; si precisa inoltre che tale previsione è stata computata per un quota di personale di cooperazione sociale corrispondente al 8,2% (per € 6.263.502) dell'ammontare del volume economico delle attività complessivamente previste dall'art. 3, comma 1, lettera a), del suddetto CCNL, al netto del valore economico delle attività di trasferimento dei rifiuti;*

Il combinato disposto dei suddetti punti a) e b), individua complessivamente tra il personale diretto del concessionario e il personale dei subappaltatori i seguenti:

-nr. 599 addetti con contratto Utilitalia,

-nr. 419 addetti con contratto di cooperazione sociale.

Nell'ipotesi ammessa dal bando di massimizzare l'utilizzo del subappalto fino al 45% del valore della concessione (sempre dedotta la quota del 30% dell'avvio a recupero) ed ipotizzando per tali subappalti il totale ricorso alla cooperazione sociale, il numero di addetti della cooperazione sociale sarebbe potuto arrivare a 953 unità; conseguentemente il nr. di addetti diretti con contratto Utilitalia avrebbe potuto ridursi a circa 100 unità (tenuto conto delle diverse produttività assunte)."

Nella seguente tabella sono riportati gli articoli di interesse del CCNL Utilitalia/ex Federambiente attualmente vigente richiamati anche nella risposta del RTI concorrente.

Tab. 1 - CCNL Utilitalia/ex Federambiente: articoli di interesse alla specifica attività di verifica			
N.	Riferimento	Oggetto	Testo
1	Art. 3, comma 1, lettera a)	Ambito di applicazione	<i>Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese e società che, qualunque sia la loro forma giuridica, gestiscono servizi ambientali, intendendosi per tali quelli ricompresi nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, vale a dire: a) nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri, lavaggio cassonetti;</i>
2	Art. 8 B), comma 6	Esternalizzazioni Internalizzazioni Integrazione sociale - Integrazione sociale e politiche del lavoro per le persone disabili e emarginate, esposte a rischio di esclusione.	6. Il personale svantaggiato individuato dal comma 2, può essere escluso dall'applicazione della clausola prevista dall'art. 8, comma 1, lett. d) del presente CCNL, per una quota complessiva e non superiore al 5% avendo a riferimento l'ammontare del volume economico delle attività complessivamente previste dall'articolo 3, comma 1, lett. a) del presente CCNL, al netto del valore economico delle attività di trasferta dei rifiuti, successivamente alle procedure previste dai commi 3, 4 e 5. Resta comunque l'obbligo per le cooperative sociali, di cui all'art. 1, lett. b) della legge 381/91, di assicurare ai propri soci e dipendenti le condizioni normative ed economiche non inferiori a quelle previste da un CCNL stipulato con le OO.SS. comparativamente più rappresentative.
3	Art. 8 B), comma 8		8. Inoltre, previo accordo con i soggetti sindacali competenti individuati dall'art. 1 del presente CCNL, si potrà incrementare a livello aziendale, fino ad un massimo del 15%, compresa la quota prevista dal comma 6, la possibilità di andare in deroga alle previsioni dell'articolo 8 comma 1, lett. d) del presente CCNL, sempre prendendo a riferimento - per tale percentuale - l'ammontare del volume economico delle attività complessivamente previste dall'articolo 3, comma 1, lett. a) del presente CCNL, al netto del valore economico delle attività di trasferta dei rifiuti, dopo le procedure previste dai commi 4 e 5.

Richiamati gli articoli di riferimento del CCNL Utilitalia/ex Federambiente, si è proceduto, anche sulla base delle informazioni contenute nel PEI, alla verifica della

congruità dei dati forniti dal RTI concorrente a quanto disposto dai Documenti di Gara. Gli esiti di tale verifica sono di seguito riportati:

- in riferimento al limite del valore complessivo annuale delle attività operative affidate a terzi (art. 36 - *Affidamento in subappalto a terzi di attività operative*, comma 3), il RTI concorrente dichiara che le attività previste in sub appalto per l'annualità si attestano al 19% inclusa la quota di esternalizzazione delle attività di avvio al recupero delle frazioni a valore;
- in riferimento all'obbligo di applicare al proprio personale dipendente il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (FISE – UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE) (art. 26 - *Rapporto di lavoro del personale*, comma 2), il RTI concorrente dichiara che:
 - al personale dipendente del concessionario è stato applicato il CCNL Utilitalia/ex Federambiente;
 - nella previsione del personale dipendente è compresa una quota di personale di cooperazione sociale corrispondente al 8,2% (per € 6.263.502) dell'ammontare del volume economico delle attività al netto del valore economico delle attività di trasferimento dei rifiuti;
 - nell'ambito della quota di sub appalto prevista sono incluse quote riservate al personale della cooperazione sociale per complessivi € 4.033.595.

Dall'esame di quanto dichiarato dal RTI concorrente risulta che:

- alla quota di personale della cooperazione sociale, tra personale dipendente e attività in sub appalto, è associata una previsione di costo nell'anno a regime pari complessivamente a € 10.297.097. Questo dato è coerente con quanto indicato nel PEI;
- l'ammontare del volume economico delle attività complessivamente previste dall'art. 3, comma 1, lettera a), del suddetto CCNL, al netto del valore economico delle attività di trasferimento dei rifiuti, è quantificabile in € 76.384.171. Partendo da tale dato l'Agenzia ha stimato come può variare il costo massimo associato alla quota di personale di cooperazione sociale dipendente del RTI concorrente, ai sensi dell'art. 8 B), commi 6 e 8, in base al livello di esternalizzazione delle attività. Le stime ottenute sono di seguito riportate:
 - ipotizzando che il RTI concorrente non sub appalti nessuna attività, l'importo massimo destinabile alla quota di cooperazione sociale dipendente del RTI è pari a € 11.457.626;
 - ipotizzando che il RTI concorrente sub appalti attività fino al limite massimo consentito del 45% dell'importo annuale del corrispettivo, l'importo massimo destinabile alla quota di cooperazione sociale dipendente del RTI è pari a € 6.301.694;

- nello scenario dichiarato dal RTI concorrente, ossia con attività in sub appalto pari al 19% dell'importo annuale del corrispettivo, il costo associato alla quota di personale di cooperazione sociale dipendente del RTI concorrente, ai sensi dell'art. 8 B), commi 6 e 8, può raggiungere l'importo massimo di € 9.280.677.

Il dato dichiarato dal RTI concorrente pari a € 6.263.502, essendo inferiore al limite di € 9.280.677 sopra individuato con attività in sub appalto dichiarata pari al 19% dell'importo annuale del corrispettivo, nonché a quello relativo alla percentuale di subappalto massima consentita del 45% pari a € 6.301.694, risulta, pertanto, rispettoso della previsione di applicazione, a tutto il personale dipendente del concessionario, del CCNL di settore (FISE – UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE) come disposto dai Documenti di Gara.

Alla luce delle valutazioni sopra riportate, i chiarimenti forniti dal RTI concorrente si ritengono esaustivi e sufficienti a comprovare che l'offerta come costruita è rispettosa delle disposizioni dei Documenti di Gara con particolare riferimento agli obblighi che il costo del personale impiegato e della relativa contrattualistica, rispettino la previsione di applicazione, a tutto il personale dipendente del concessionario, del CCNL di settore (FISE – UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE) e che il valore complessivo annuale delle attività operative affidate a terzi non possa superare il limite del 45% del corrispettivo definito ai sensi dell'art. 8 dei Documenti di Gara.